

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 22

Riunione del 20 gennaio 2010

- 19.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- CAPUZZO SERGIO n.q. Presidente p.t. GS GIUSEPPE AVANZO
PALL.BADIA
- G.S. GIUSEPPE AVANZO PALL. BADIA n.p. Presidente p.t.

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente-relatore
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Elvio Albanese - Componente

Con relazione ex art.72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 2' comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

-Sergio Capuzzo "per avere in data 11 settembre 2009 effettuato il trasferimento in prestito dell'atleta Elena Florestan senza che dallo stesso o dal genitore esercente la potestà parentale fosse mai stato sottoscritto il modulo relativo al prestito dalla SS Padana Volley alla G.S. Giuseppe Avanzo Pall. Badia , con violazione dell'art. 17, 19, 28 RAT , nonché della disciplina contenuta nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV 2009-2010 in virtù della quale "il Presidente della Società che esegue on line il primo tesseramento, ha l'obbligo di garantire la completezza e l'autenticità della firma dell'atleta" con estensione del capo di incolpazione ex art. 55 n. 3 Reg. Giur., al sodalizio G.S. Giuseppe Avanzo Pall. Badia,

-oOo=-

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per la riunione del 20 gennaio 2010 alla quale nessuno é comparso per gli incolpati.

./.

Sentita la Procura Federale nella persona dell'Avv. Caravetta il quale, riportandosi alla relazione ex art. 72 Reg. Giur., chiedeva l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi quattro del tesserato Guido Rossi nella sua qualità di Presidente della Volare Pallavolo GE nonché la multa di € 200 per il sodalizio.

La Commissione Giudicante Nazionale
letti gli atti e valutate le posizioni delle parti,

premesse

che il presente procedimento trae origine da una segnalazione, in data 24 settembre 2009, proveniente dall'atleta che inoltrava all'Ufficio Tesseramento istanza di revoca dell'omologa del prestito in quanto il relativo modulo non era mai stato sottoscritto né dall'atleta minorenni né da alcuno dei suoi genitori.

Il prestito veniva revocato e l'ufficio Tesseramento riferiva, come dovuto, alla Procura Federale.

Il sodalizio, in persona del suo presidente, confermava, nei propri scritti difensivi, la circostanza relativa alla omissione della preventiva raccolta delle firme richieste dalla normativa federale, pur addebitando la responsabilità dell'accaduto ai genitori dell'atleta minorenni, che, a detta degli incolpati, non avrebbero rispettato accordi in precedenza presi con i sodalizi di provenienza e di destinazione; sottolineavano altresì che l'atleta, col consenso dei genitori aveva preso parte ad alcuni allenamenti.

Considerato

che le norme di affiliazione e tesseramento FIPAV 2009-2010 prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che chiedono il tesseramento l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni prima dell'inoltro in via telematica; senza che alcun comportamento dei tesserandi o di terzi possa attenuare in alcun modo una responsabilità che deriva esclusivamente dal mancato rispetto di una procedura tassativamente fissata.

./.

P.Q.M.

Applica:

a- al tesserato Sergio Capuzzo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 4;

b- alla società G.S. Giuseppe Avanzo Pall. Badia la multa di euro 200,00 (duecento).

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai



Roma, 5 febbraio 2010